



A.C. 2845

*Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (cosiddetto **D.L. Milleproroghe**)*

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI
V Commissione (Bilancio)
21 gennaio 2021

Sommario

ESCLUSIONE DEI SOCI DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO	3
SOSPENSIONE CAM RISTORAZIONE	5
PROROGA ATTIVITÀ DI VIGILANZA	9
ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI	10
ABILITAZIONE ALLA VENDITA, ALL'ACQUISTO ED ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI	12
PROROGA IN MATERIA DI SUPERBONUS	13
PROROGA IN MATERIA DI SUPERBONUS APPLICATO DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE	14
PROROGA ULTERIORE DEL TERMINE DI APPLICAZIONE DELL'ART. 106, DEL D.L. 18/2020 CIRCA LO SVOLGIMENTO "A DISTANZA" DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ	15
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL "FONDO TEMPORANEO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO" DI CUI AL D.L. 18/2016, CONVERTITO DALLA L. 49/2016 - ART. 2-bis	16

ESCLUSIONE DEI SOCI DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO

All'articolo 12, aggiungere il seguente comma 9-bis

<<9-bis. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014>>.

MOTIVAZIONE

L'articolo 17-bis, comma 7, del d.l. 91/2014, ha affidato al MiSE il compito di determinare, con proprio decreto, i casi di esclusione del socio delle cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, che non abbia tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa, nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

L'articolo 5 del DM 18 settembre 2014 ha stabilito che, ai sensi dell'art. 2533 c.c., l'atto costitutivo della cooperativa deve prevedere l'esclusione del socio dalla compagine sociale se in via alternativa e per almeno 1 anno: a) non ha partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali; b) non ha acquistato beni o servizi; c) non ha intrattenuto rapporti finanziari, quali il prestito sociale, in conformità all'atto costitutivo.

Negli anni le cooperative di consumo hanno puntualmente ottemperato all'obbligo di esclusione dei soci che non avessero soddisfatto i requisiti stabiliti dal decreto del MiSE. Ad esempio, nel 2019, con riferimento al 2018, le cooperative interessate hanno nel loro complesso escluso circa 300.000 soci.

Il dato del 2020 si preannuncia decisamente più grave e marcatamente anomalo rispetto all'andamento statistico degli anni precedenti. Questa circostanza non può essere imputabile ad una scelta soggettiva, testimonianza di indebolimento o disinteresse dei soci a mantenere saldo il rapporto mutualistico e conseguentemente quello associativo. È, al contrario, ragionevolmente da attribuire alle forti restrizioni alla mobilità dei cittadini dovute all'epidemia COVID 19, nonché alle disposizioni che hanno impedito per lunghi periodi alle cooperative di consumo di commerciare beni diversi da quelli alimentari. In particolare, i fattori negativi che più esprimono le difficoltà a mantenere attivo il rapporto possono essere così riassunti:

- a) il divieto - per alcuni mesi nell'intero territorio nazionale e, più recentemente, in alcuni territori regionali – di circolare da comune a comune: tale restrizione ha reso impossibile per moltissimi soci l'accesso agli ipermercati e ai supermercati delle COOP, i quali, di per loro, hanno un ambito di mercato necessariamente più ampio di quello del singolo comune in cui insiste la struttura;

- b) le raccomandazioni a rifornirsi dei generi di prima necessità negli esercizi più prossimi all'abitazione, ha modificato le abitudini di spesa di molti consumatori e soci che si sono rivolti per questo agli esercizi di vicinato;
- c) l'età media alta di molti soci cooperatori, con la conseguente difficoltà a muoversi dalla propria abitazione;
- d) la circostanza che le assemblee del 2020, per l'approvazione del bilancio 2019, si siano svolte a distanza e con modalità che hanno reso difficile per alcune categorie di soci – anche con riferimento a quelli più anziani – di partecipare come gli anni precedenti a questo momento della vita sociale.

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione che non coincide con l'intento del Legislatore di sanzionare con l'esclusione un comportamento passivo dei soci, reiterato per un anno, sul piano dell'attività mutualistica. Moltissimi soci avrebbero voluto mantenere tale rapporto ma per molti mesi non ne hanno avuto la possibilità oggettiva. L'esclusione di questi sarebbe quindi iniqua e creerebbe ingiusti oneri organizzativi in capo alle cooperative.

SOSPENSIONE CAM RISTORAZIONE

All'articolo 15, aggiungere il seguente comma 6.bis:

<<6-bis. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono sospesi sino al 31 dicembre 2021>>.

MOTIVAZIONE

La recente entrata in vigore dei nuovi Criteri Ambientali Minimi per la ristorazione collettiva, definiti con decreto 10 marzo 2020, non poteva essere più intempestiva.

Essi hanno previsto, fra le altre cose, un aumento importante delle percentuali di prodotti alimentari biologici per alcune categorie merceologiche, per le quali sono emerse importanti criticità, già evidenziate in sede di redazione dei CAM dalle associazioni del settore, che, unitamente al periodo di emergenza pandemica che stiamo vivendo, rendono complicata e, al momento non sostenibile, la loro completa e corretta applicazione nei servizi erogati dalle società di ristorazione collettiva.

Le principali criticità sono tre:

1. La sostenibilità economica

I nuovi CAM, in particolare per la refezione scolastica, prevedono l'utilizzo di prodotti biologici in % maggiore rispetto ai precedenti. Per alcune categorie merceologiche, addirittura, si prevede la scomparsa del prodotto convenzionale sostituito dal biologico e da prodotti con caratteristiche qualitative maggiori, oltre che più onerose condizioni di trasporto e di imballaggio: sono infatti richieste una logistica a ridotto impatto ambientale e la preferenza per imballaggi a rendere, riutilizzabili o in materiale biodegradabile-compostabile o a ridotto volume. Ad una crescita delle richieste di biologico, qualità e sostenibilità, per contro, non sembra al momento esserci un eguale e contestuale aumento delle basi d'asta. Le formule utilizzate in sede di gara sembrano ad oggi ancora privilegiare chi offre il prezzo più basso. Queste due dinamiche opposte pongono un serio problema di sostenibilità economica dei nuovi CAM per le aziende di ristorazione che hanno l'obbligo di applicarli e rispettarli. Oltre al biologico viene inoltre blindato l'utilizzo di un prodotto ittico proveniente da particolari zone FAO ritenute "presumibilmente poco sfruttate", che non sono organizzate per la fornitura di prodotti idonei alla ristorazione scolastica in particolare, con costi più elevati in generale, trascurando l'intero panorama di filiere di pesca sostenibile certificata come MSC (Marine Stewardship Council), FOS (Friend of the Sea) o equivalenti.

Questa evoluzione del settore, seppur condivisibile per il conseguimento degli obiettivi ambientali prefissati, si colloca peraltro in un momento storico in cui gli operatori di ristorazione collettiva si

trovano già ad affrontare un significativo crollo dei fatturati e un aumento dei costi per far fronte all'emergenza data dalla pandemia in corso.

2. La disponibilità dei volumi

L'attuale indisponibilità, per alcune categorie merceologiche, di volumi di produzione biologica in grado di soddisfare, con costanza, le esigenze e le richieste della ristorazione collettiva rappresentano la seconda grave criticità.

Al fine di poter soddisfare tali volumi, vi dovrà necessariamente essere una importante conversione delle colture e delle produzioni in generale da convenzionale a biologico a livello nazionale. Oggi, gli areali produttivi del biologico, strutturati e organizzati per servire la ristorazione collettiva, sono sin troppo concentrati e gli operatori, per alcune merceologie, sono troppo pochi se non unici.

È noto, infatti, che il Reg. CE 834/2007 preveda una pianificazione della conversione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica e una fase di conversione: ovvero un arco temporale, variabile in relazione alla tipologia di prodotto, in cui avviene la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica.

Tale arco temporale è pari ad almeno 2 anni, più un eventuale ulteriore anno: ad esempio, affinché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, l'azienda deve completare il periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico; nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, almeno tre anni prima del primo raccolto.

Perfino gli obiettivi fissati a livello comunitario, con il progetto *Green Deal – FROM FARM TO FORK*, che prevedono, a livello europeo, finanziamenti per la conversione da convenzionale a biologico nei prossimi anni, prevedono un arco temporale sufficientemente lungo affinché si possa attuare tale conversione.

I nuovi CAM italiani, essendo già in vigore, pongono le aziende di ristorazione collettiva di fronte ad una oggettiva difficoltà di reperimento di materia prima biologica, in un momento in cui il mercato italiano non è ancora pronto a soddisfarne pienamente le richieste.

A dimostrazione della attuale immaturità di alcune filiere produttive biologiche si evidenzia che nel corso del 2020, a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da SARS COVID-2, tuttora in corso, le aziende di ristorazione collettiva si sono trovate ad affrontare importanti problemi di reperibilità di prodotto biologico. A causa del crollo dei volumi, infatti, molte aziende produttrici hanno comunicato l'interruzione della produzione di alcuni prodotti biologici e/o linee di produzione e l'impossibilità di reperire materia prima biologica necessaria alle produzioni stesse. Tale evento delinea una situazione in cui il mercato della ristorazione collettiva si identifica come il canale di vendita principale del biologico per le aziende produttive.

Pertanto già oggi le aziende di ristorazione, nel rispettare i contratti in essere, si trovano in enorme difficoltà dovuta a tali mancanze e l'applicazione della normativa attuale CAM da rispettare nella partecipazione alle gare di appalto pubblicate negli ultimi mesi genera preoccupazione in termini di rispetto dei contratti che si andranno a stipulare senza avere certezze sulle disponibilità effettive di mercato.

Se non si verifica pertanto, come già anticipato, un consistente aumento della produzione e della conversione delle produzioni da convenzionale a biologico in un arco temporale coerente a tale conversione, la disponibilità di derrate biologiche non sarà in grado di soddisfare la crescente domanda dovuta all'applicazione dei nuovi CAM

Come per il biologico, si riducono le specie ittiche da pesca in mare che, stante la restrizione di appartenenza a zone FAO indicate, soddisfano requisiti di sicurezza alimentare, gradibilità e prevenzione eccedenze alimentari. Sulla base delle previsioni di utilizzo, si rischierebbe che, nelle sole due zone FAO indicate, venissero pescati pesci sotto alle taglie minime previste, con conseguente depauperamento del patrimonio ittico. Prodotti ittici certificati nell'ambito di uno schema sulla pesca sostenibile, basato su un'organizzazione multistakeholder ampiamente rappresentativa, garantiscono di per sé l'appartenenza a stock ittici il cui tasso di sfruttamento presenti mortalità inferiore o uguale a quella corrispondente al Massimo Rendimento Sostenibile, indipendentemente dalla zona FAO di provenienza.

3. Prodotti biologici a KM0 e filiera corta

Ultimo punto è quello relativo alla premialità dei localismi, attraverso la fornitura di prodotti biologici a KM0 e filiera corta.

Se da un lato i nuovi CAM, nella loro parte generale, prevedono un aumento delle % di biologico senza specificare se tali produzioni debbano essere o meno nazionali, dall'altro introducono criteri premianti in base alla numerica di prodotti che siano, allo stesso tempo, biologici e a Km0 o filiera corta, estremizzando il concetto di localismo. È inoltre richiesta, in fase di aggiudicazione o a supporto dell'offerta tecnica, la presentazione di documentazione dettagliata da parte dei produttori che contempla numerosi dati tra cui, ad esempio, i volumi produttivi annui per prodotto, senza considerare aspetti pratici come la rotazione delle colture e gli eventi meteorologici che incidono notevolmente sulle rese effettive dei terreni.

Data la già citata e attuale immaturità di molte filiere biologiche in Italia e la loro concentrazione in alcuni areali produttivi ben precisi, le aziende di ristorazione collettiva dovranno, da un lato, approvvigionarsi anche da mercati esteri per il biologico e, dall'altro, entrare in contatto con microimprese locali, poco strutturate e poco organizzate, che comportano sia un aumento dei costi di acquisto per mancata concorrenza, sia un aumento dei costi di controllo, per tutto ciò che riguarda la sicurezza alimentare dei prodotti.

Gli operatori della ristorazione collettiva che operano a livello nazionale hanno la necessità di organizzare e strutturare una rete di approvvigionamento/supply chain nazionale che garantisca, allo stesso tempo, costanza di approvvigionamento e standardizzazione qualitativa. In questa ottica sarebbe stato auspicabile un approccio "nazionale" da parte del legislatore, superando i limiti dell'eccessivo localismo, del biologico e del km0 a fronte di una valorizzazione della produzione nazionale italiana di qualità.

Occorre pertanto predisporre un percorso pluriennale di concertazione in cui gli operatori della ristorazione collettiva, insieme al mondo della produzione agroalimentare italiana e agli enti

committenti definiscano una roadmap comune per superare le criticità esposte e rendere la norma coerente sia con la sostenibilità economica che sostenibile con la realtà produttiva italiana.

A tal fine, per consentire tale adeguamento dell'intera filiera produttiva agroalimentare, si propone una sospensione dell'obbligatorietà dell'applicazione dei CAM. In tal modo sarà possibile consentirne l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti solo laddove esisteranno le condizioni di approvvigionamento dei prodotti e verrà contestualmente ridotta la pressione sul mercato agroalimentare.

PROROGA ATTIVITÀ DI VIGILANZA

All'articolo 12, aggiungere il seguente comma 9-bis:

<<9-bis. I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di 90 giorni>>.

MOTIVAZIONE

La proposta in esame mira a prorogare di 90 giorni il termine legale di svolgimento dell'attività di vigilanza stabilito di cui all'articolo 2, commi 2, del decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Infatti, i provvedimenti di contenimento dell'epidemia si sono limitati ad introdurre misure di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in corso che non hanno dispiegato effetti sul termine generale di svolgimento dell'attività nel suo complesso.

Nondimeno, al fine di assicurare la vigilanza sul maggior numero possibile delle cooperative per il biennio 2019/2020, in considerazione del sostanziale blocco delle attività in più mesi del 2020, si ritiene opportuna una modifica alla disciplina generale che consenta di prorogare di 90 giorni il termine finale del biennio 2019/2020, in scadenza giustappunto al 31 dicembre 2020.

ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI

<< All'articolo 15, comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «primo periodo» sono soppresse;

b) dopo il comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, primo periodo, si applica agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di decorrenza degli obblighi ivi previsti. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi”.».

MOTIVAZIONE

La proposta intende rafforzare e chiarire le modalità di applicazione del regime transitorio di sospensione dell'efficacia dell'articolo 219, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di obbligo di etichettatura degli imballaggi, disposto dall'art. 15 del dl n. 183 del 2020, recante proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare.

Con il citato provvedimento, infatti, è stata giustamente disposta la sospensione dell'efficacia del primo periodo del comma 5 dell'art. 219 del Codice dell'Ambiente.

Tuttavia, resta pienamente in vigore il secondo periodo della citata disposizione per cui “I produttori hanno, altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

L'immediata decorrenza di tale previsione ha l'effetto di rendere vincolanti i precetti contenuti nella Decisione 97/129/CE, oggi applicati a titolo volontario, senza, d'altra parte, prevedere un adeguato periodo di adeguamento. Gli operatori del settore che fabbricano imballaggi non sono pronti nell'immediato ad assolvere tale obbligo per tutte le tipologie di materiali e questo provocherebbe nocimento a tutta la filiera compresi gli utilizzatori che si troverebbero nella deprecabile situazione di non trovare imballi regolari sul mercato. Per rimuovere tale criticità si propone di prorogare l'entrata in vigore di tale obbligo.

In secondo luogo, con riferimento agli obblighi previsti nel primo periodo dell'articolo 219 citato, la previsione di proroga deve essere completata con la definizione di una disposizione che assicuri un adeguato periodo per l'impiego degli imballaggi già acquistati e “l'utilizzo delle scorte” in modo da poter legittimamente immettere in commercio gli imballi e/o i prodotti imballati giacenti in magazzino senza dover procedere allo smaltimento degli stessi con indubbi svantaggi di tipo

economico per gli operatori e di tipo ambientale per la collettività (lettera b primo periodo della proposta di emendamento).

Per tale ragione, nell'emendamento proposto, si specifica che i nuovi obblighi sono applicabili agli imballaggi prodotti successivamente alla decorrenza degli stessi.

Si specifica, altresì, l'esclusione dal campo di applicazione gli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, come definiti dall'art. 218, comma 1, lett. d) del Codice dell'ambiente, nonché gli imballaggi dei prodotti ma destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, o all'esportazione in Paesi terzi (lettera b secondo periodo della proposta di emendamento). La ragione di tale esclusione si impone in quanto la finalità della norma è diretta a "dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi" e, considerando che il consumatore è direttamente a contatto solo con imballaggi di tipo primario e secondario, non si ritiene utile che vengano interessati dalla norma anche, ad esempio, i pallets e gli imballaggi industriali, ovvero imballaggi terziari volti esclusivamente al trasporto merci e utilizzati esclusivamente in ambito professionale; mentre per gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, o all'esportazione in Paesi terzi, essendo la disposizione dell'articolo 219, comma 5, con i relativi standard tecnici UNI, valida solo in ambito nazionale, è quanto mai opportuno evitare una sovrapposizione di obblighi e regole tecniche tra i vari Paesi.

ABILITAZIONE ALLA VENDITA, ALL'ACQUISTO ED ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

<<All'articolo 10, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "7. La valenza dei certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 aventi scadenza nell'annualità 2021 è prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza naturale.">>

MOTIVAZIONE

L'emendamento vuole consentire la possibilità che coloro che sono in possesso di un Certificato di abilitazione alla vendita, all'attività di consulente o all'acquisto ed alla vendita di prodotti fitosanitari possano mantenere la validità dello stesso ancorché scaduto nell'annualità 2021.

In seguito alla conversione in legge del decreto Rilancio, l'articolo 224 al comma 5 bis (4-octies) della legge 77/2020 ha stabilito che la validità dei patentini fitofarmaci rilasciati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, (in scadenza nel 2020) è protratta di dodici mesi dalla loro scadenza naturale e comunque fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Rimane, invece, incerta la situazione per tutti i patentini in scadenza nel 2021.

Prevedendo il DPCM 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10, punto s), in continuità con quanto già disposto dal DPCM 3 novembre 2020, che i corsi di formazione pubblici e privati possano svolgersi solo con modalità a distanza, e non essendo previste, ad oggi, per i patentini fitofarmaci rilasciati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, come avvenuto per tutte le abilitazioni in scadenza nell'anno 2020, alcun tipo di proroga, l'unica possibilità perseguibile ai fini del mantenimento della validità di tali abilitazioni è la formazione a distanza.

Purtroppo, per quanto la modalità risulti efficacemente utilizzabile da alcuni dei discenti, resta ancora alquanto vincolante per buona parte dei soggetti che devono rinnovare questo specifico tipo di abilitazione. Ci si riferisce, in particolare, a soggetti con elevata età anagrafica, con poca o nulla conoscenza dei sistemi di videoconferenza, carenti nella personale dotazione tecnologica, che devono comunque affidarsi ad aiuti di terzi per l'attivazione di tali sistemi.

PROROGA IN MATERIA DI SUPERBONUS

<<Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente articolo "15-bis. Proroga in materia di superbonus - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 8-bis le parole "lettera c)" sono sostituite con le seguenti: "lettere c) e d)" ed al comma 9, lettera d), dopo la parola: "assegnati" aggiungere le seguenti: "o in assegnazione">>.

MOTIVAZIONE

La misura di cui all'art. 119 del decreto-legge n.34 del 2020 rappresenta uno strumento strategico per sostenere l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico degli immobili, con un potenziale impatto rilevante rispetto alla riduzione delle emissioni nella direzione di un Green New Deal.

Si ritiene quindi fondamentale garantire la prosecuzione dell'intervento incentivante in modo da assicurare la possibilità di procedere quanto più possibile agli interventi indicati.

Con riferimento ai soggetti beneficiari delle proroghe disposte dalla legge di Bilancio 2021, si rileva la mancata inclusione nel regime di proroga disposto nel comma 8-bis dell'articolo 119 citato delle cooperative a proprietà indivisa chiarendo al contempo alcuni dubbi interpretativi rispetto alla tipologia degli interventi beneficiati con riferimento, in particolare, ad immobili posseduti dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa non assegnati ai soci, ma destinati all'assegnazione a seguito dei lavori.

PROROGA IN MATERIA DI SUPERBONUS APPLICATO DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

<<Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente articolo "15-bis. Proroga in materia di superbonus - 1. Le proroghe disposte dall'articolo 1, commi 66 e 67 della legge 30 dicembre 2020, n.178, e le disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, d-bis), del medesimo del decreto-legge, si intendono applicabili a tutti gli enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n.117 del 2017>>.

MOTIVAZIONE

La misura di cui all'art. 119 del decreto-legge n.34 del 2020 rappresenta uno strumento strategico per sostenere l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico degli immobili, con un potenziale impatto rilevante rispetto alla riduzione delle emissioni nella direzione di un Green New Deal.

Si ritiene quindi fondamentale garantire la prosecuzione dell'intervento incentivante in modo da assicurare la possibilità di procedere quanto più possibile agli interventi indicati.

Con riferimento ai soggetti beneficiari delle proroghe disposte dalla legge di Bilancio 2021, si rileva l'opportunità di chiarire che l'agevolazione riservata alle Onlus ai sensi del comma 9, lett. d-bis), del citato articolo 119, sia riconosciuta per tutta la "durata" dell'agevolazione e che, quindi, continui ad essere riconosciuta ai soggetti ivi previsti anche qualora sopraggiunga la caducazione *ex lege* dell'acronimo Onlus e la sua sostituzione con la nozione di "ente del terzo settore non commerciale" (ai sensi del combinato disposto degli articoli 89, c. 6, e 104, c. 2, D.L. vo 117/2017, Codice del terzo settore).

Il chiarimento in parola – che non determina conseguenze negative per l'erario e riguarda l'interpretazione autentica degli effetti di una proroga, essendo per ciò solo coerente con la materia del decreto – è urgente e necessario perché l'attuale stato di incertezza compromette le decisioni di investimento delle Onlus, frustrando la *ratio* e gli scopi sottesi all'estensione del superbonus al Terzo settore.

PROROGA ULTERIORE DEL TERMINE DI APPLICAZIONE DELL'ART. 106, DEL D.L. 18/2020 CIRCA LO SVOLGIMENTO "A DISTANZA" DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ

All'articolo 3, comma 6, le parole: "31 marzo", sono sostituite con le seguenti: "31 luglio".

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa di modifica del comma 6 dell'articolo 3, del provvedimento, è volta a estendere ulteriormente le previsioni contenute nell'art. 106 del D.L. "Cura Italia" in tema di svolgimento di assemblee societarie con "modalità semplificate", in relazione alla necessità di mantenere, anche nei prossimi mesi, le misure volte a garantire il distanziamento fisico per mitigare gli effetti della pandemia.

Nel marzo scorso infatti, fra le misure dirette ad agevolare l'attività delle imprese in una situazione di emergenza pandemica da COVID-19, il D.L. n. 18/2020 (cosiddetto D.L. Cura Italia) ha dettato all'articolo 106, specifiche disposizioni relative alle assemblee delle società, limitandone l'applicazione alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale era in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Nei mesi successivi, in considerazione del permanere dell'emergenza pandemica, prima il D.L. 83/2020, e poi il D.L. 125/2020 avevano prorogato tale termine fino al 15 ottobre e da ultimo fino al 31 dicembre 2020, sganciandolo anche dal legame con lo stato di emergenza.

Dunque l'articolo 3 del D.L. 183/2020 in oggetto, è intervenuto al comma 6 per prorogare tale termine, giunto in scadenza, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Tuttavia, in relazione alla persistenza delle esigenze di prevenzione di assembramenti e adunanze, diviene indispensabile adeguare ulteriormente le misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, in considerazione delle numerose adunanze che le società italiane terranno nel primo semestre dell'anno.

Pertanto, la proposta emendativa è volta a prorogare il termine di applicazione dell'art. 106 del D.L. 18/2020, consentendo così la convocazione delle assemblee "a distanza" fino al 31 luglio prossimo.

La proposta normativa non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL “FONDO TEMPORANEO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO” DI CUI AL D.L. 18/2016, CONVERTITO DALLA L. 49/2016 - ART. 2-bis

All'articolo 3, aggiungere infine il seguente comma:

<< 11-bis. (Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.”».

Nota illustrativa

La proposta emendativa mira a coordinare l'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016 n. 49, concernente il “Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo”, con le modifiche normative introdotte nel dicembre 2018 dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione con modificazioni del D.L. 119/2018 (*cosiddetto D.L. Pace fiscale*).

Il Fondo temporaneo delle BCC-CR è stato istituito nell'ambito della Legge di Riforma delle BCC-CR (Legge 8 aprile 2016, n. 49) quale strumento mutualistico-assicurativo finalizzato alla stabilizzazione e al consolidamento del Sistema del Credito Cooperativo nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare basato sull'istituto del Gruppo bancario cooperativo.

Gli interventi effettuati dal Fondo in piena coerenza con le finalità indicate dal legislatore hanno riguardato la prima fase di attuazione della Riforma (anni 2016 e 2017), che richiedeva un forte impegno della Categoria in termini di razionalizzazione e di stabilizzazione del Sistema in vista della costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi (GBC). A partire dal 2018, infatti, l'avanzamento dei progetti di Gruppo ha richiesto l'assunzione di un impegno diretto delle candidate Capogruppo a

intervenire nella soluzione di situazioni di debolezza di BCC-CR nell'ambito dei rispettivi perimetri di gruppo che si andavano definendo. Pertanto, nel corso del 2018 e del 2019, l'attività del Fondo è stata limitata alla gestione del *follow up* degli interventi erogati nel biennio 2016-2017.

Nel dicembre scorso, con l'inserimento dell'articolo 20-*bis*, all'interno della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione con modificazioni del D.L. 119/2018 (*cosiddetto D.L. Pace fiscale*), è stata introdotta, all'interno degli artt. 33 e 37-*bis* del T.U.B., una modifica alla disciplina delle BCC-CR costituite nelle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo per esse la facoltà di adottare un sistema di tutela istituzionale (IPS), in alternativa al Gruppo Bancario Cooperativo.

Con il successivo avvio dei Gruppi bancari cooperativi, operativi dal gennaio e marzo scorso nonché, in prospettiva dell'imminente costituzione dello schema di protezione istituzionale (SPI o IPS nella dizione in inglese) al quale hanno facoltà di aderire le Casse Raiffeisen, il ruolo del Fondo temporaneo dalle BCC-CR, tenuto conto dell'attivazione degli schemi di garanzia propri dei GBC e dell'IPS, è destinato, sotto il profilo della concessione di eventuali ulteriori interventi di sostegno, a venire del tutto meno, in coerenza con la prospettiva di scioglimento del Fondo stesso così come indicato dalla Legge 49/2016.

Pertanto, allo stato attuale, il mantenimento di un significativo impegno finanziario da parte delle BCC-CR a favore del Fondo verrebbe a sovrapporsi con gli analoghi impegni costituiti nell'ambito dei meccanismi di garanzia propri dei due Gruppi bancari cooperativi e dell'IPS altoatesino.

Dunque, la proposta emendativa suggerita mira ad adeguare la disciplina in commento al nuovo scenario del Credito Cooperativo in via di definizione, e in particolare a prevedere che, al più tardi entro la data dell'adesione dell'ultima Banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo o al Sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi Iccrea e Cassa Centrale e con l'Ente gestore del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.

Poiché tutte le BCC-Casse Rurali-Casse Raiffeisen italiane dal novembre 2020 sono ricomprese (affiliate) in un Gruppo bancario cooperativo o (aderenti) ad un Sistema di tutela istituzionale, la fase transitoria si può considerare conclusa e si deve procedere alla liquidazione del Fondo. Per poter procedere alla liquidazione è necessaria la qui illustrata modifica normativa.

La proposta normativa non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.